

Presidente Enrico Grosso
Componenti Paolo Cattaneo
Massimo Cavino
Maria Irma Ciaramella
Enrica Ramella Valet
Teodora Spagnoli

PARERE n. 2/2017

La Commissione di garanzia, nella seduta del 6 aprile 2017, presenti i componenti Enrico Grosso, Paolo Cattaneo, Massimo Cavino, Maria Irma Ciaramella, Enrica Ramella Valet, Teodora Spagnoli, sentita la relatrice Teodora Spagnoli, ha espresso all'unanimità il seguente parere.

1. Con lettera prot. n. 11161 del 23 marzo 2017, il Presidente del Consiglio regionale ha informato il Presidente della Commissione *“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25”* che *“in data 13 marzo 2017 è stata depositata presso questa Presidenza una proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Biandrate, Briona, Casaleggio Novara, Casalino, Cerano, Novara, San Nazzaro Sesia, Sozzago, Terdobbiate, Trecate, Vicolungo* relativa a *“Disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*.

Spetta alla Commissione di garanzia dare il parere per la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta entro il termine di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 25/2006.

2. In data 29 marzo 2017, con nota prot. n. 11968 la Direzione Processo legislativo – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, ha trasmesso al Presidente della Commissione una relazione in merito alla verifica dei requisiti di ricevibilità. Tale relazione dà atto che la proposta, costituita da un testo normativo e da una relazione illustrativa, è stata sottoscritta e depositata dal Sindaco del Comune di Casaleggio Novara, a ciò espressamente delegato, e che risultano allegate le relative deliberazioni dei Consigli comunali di Biandrate, Briona, Casaleggio Novara, Casalino, Cerano, Novara, San Nazzaro Sesia, Sozzago, Terdobbiate, Trecate, Vicolungo. Alle deliberazioni dei Comuni di Cerano, Novara e Trecate sono allegati i verbali di discussione. A tal proposito, la relazione segnala che dalle deliberazioni dei restanti consigli comunali non risultano esservi state discussioni.

Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto e dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4/1973, la proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali, a differenza di quella popolare sottoscritta dai cittadini, può essere decisa a maggioranza e deve pertanto essere *“accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari”*. Non essendo obbligatoria la discussione in Consiglio ed essendo l’obbligo di trasmissione dei verbali riferibile solo a

discussioni effettivamente svolte (cfr. parere n. 1/2013), la proposta è da ritenere pertanto ricevibile con riguardo ai requisiti previsti dalla legge regionale n. 4/1973.

3. La proposta non ha per oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973. Sotto tale profilo, pertanto, la proposta è da ritenersi ammissibile ai sensi del citato articolo. Peraltro questa Commissione, con riferimento ai limiti entro i quali deve essere espresso il parere sull'ammissibilità, ha già più volte ritenuto di dover altresì verificare *“nel merito, se la proposta rispetta i limiti di cui all'art. 2 l.r. n. 4/1973, nonché gli altri limiti discendenti da fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa degli Enti Locali di cui all'art. 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto”* (cfr. parere n. 3/2010).

Tali limiti devono ritenersi ampiamente rispettati dalla proposta e dalla congiunta relazione.

4. La Commissione, invero, è chiamata ad esprimere il parere mentre è in corso l'esame del Disegno di legge regionale n. 217, presentato il 20 luglio 2016, da parte della V commissione consiliare permanente.

Con tale legge la Regione Piemonte intende disciplinare (v. art. 1 ddl. n.217):

“[...]”:

a) gli strumenti della pianificazione regionale;

b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e dell' articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

c) l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;

d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica);

e) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.”

Vuole, altresì, perseguire obiettivi di organizzazione vasta ed articolata in ambiti territoriali ottimali (art. 7) da individuarsi con criteri puntualmente specificati negli artt. 10 e 11 per i rifiuti urbani e dal capo IV per i rifiuti speciali.

Infine prevede nelle disposizioni transitorie, all'art. 26, comma 10, lo scioglimento dei consorzi di bacino.

Allo stato attuale, però, tale disegno, che potrebbe subire modifiche, non è stato approvato.

Esso pertanto non è ostativo all'ammissibilità della proposta.

5. Analogamente, non è preclusiva del giudizio di ammissibilità la genericità della copertura finanziaria indicata nella proposta, genericità alla quale si potrà ovviare in sede di esame e di suo accoglimento.

6. La Commissione, all'unanimità, ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Biandrate, Briona, Casaleggio Novara, Casalino, Cerano, Novara, San Nazzaro Sesia, Sozzago, Terdobbiate, Trecate, Vicolungo relativa a “*Disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 6 aprile 2017.

Enrico Grosso
(Presidente)

Teodora Spagnoli
(Estensore)